



AVVISO PUBBLICO

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI MILO PER IL TRIENNIO 2017-2020

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Visto il Titolo VII dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 267/2000 (art.234-241);

Richiamati in particolare:

- l'art.234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
- l'art.234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art.235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Atteso che questo Comune ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per cui è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti;

Considerato che questo Ente deve provvedere alla nomina di un revisore unico per effetto della cessazione dell'incarico dell'organo di Revisione del Comune nominato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 22/9/2014;

Visto l'art.10 della Legge Regionale Siciliana del 17 marzo 2016 n.3 e s.m.i., secondo il quale:

1. Negli Enti Locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da 3 membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti;
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art.16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al



COMUNE DI MILO
Città Metropolitana di Catania

decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali;

7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito.

Considerato necessario, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio, sul sito web del Comune di Milo e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore Unico dei Conti;

RENDE NOTO

E' indetta dal Comune di Milo la procedura volta alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2017/2020;

Il Revisore dei Conti sarà scelto ai sensi dell'art.10 L.R. n.3/2016 e s.m.i., tra coloro che, residenti in Sicilia, abbiano presentato istanza e che dimostrino di:

- essere iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- di aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali;

Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

I candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.